



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTA** la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

**VISTA** la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia sono state delegate, tra l'altro, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

**VISTO** l'art. 1, co. 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che a far data dall'anno 2016 ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali: *“Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali...» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016”*;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante *“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”*, in particolare, l'art. 1, co. 345, che ha disposto l'incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

**VISTA** la citata legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha reso obbligatorio l'intervento degli enti autorizzati nelle procedure di adozione internazionale disponendo all'art. 31, co. 1, che *“Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter”*, nonché ha regolato, al co. 3, i compiti degli Enti autorizzati;

**PRESO ATTO** che la legge n. 184/1983 ha altresì disposto all'art. 39-ter, co. 1 lett d), che *“Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) non avere fini di lucro”*;

**VISTA** la legge 4 agosto 2017 n. 124, in particolare l'art. 1, co. 125-129, in base al quale gli Enti autorizzati beneficiari dei contributi devono pubblicare *online* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126 e il ; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2020 recante «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2020, n. 127;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020 n. 147; il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

**VISTO** il decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, di approvazione dell'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID19, ammesso alla registrazione dell'Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei conti il 10/08/2020 con il n. 1793;

**CONSIDERATO** che l'Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 prevede all'art. 3, comma 1, che "Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020."

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 di proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del 24 agosto 2020 con cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, ha modificato l'Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 per ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell'art. 39-ter della legge 184/1983, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 15 ottobre 2020 e contestualmente ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze al 30 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RITENUTO** di ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell'art. 39-ter della legge 184/1983 nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 gennaio 2021 in considerazione della proroga dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, nonché di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**DECRETA**

**Art. 1**

L'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della Legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID19, di cui al decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, come modificato dal successivo decreto del 24 agosto 2020, è così ulteriormente modificato:

Art. 3 comma 1 *“Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 e da ultimo prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020”.*

Art. 5 comma 1 *“Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire tramite il sistema informativo della Segreteria Tecnica della CAI denominato “SVEVA-Gestionale Enti” e potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della CAI [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it) fino al 28 febbraio 2021, fermo restando che le spese devono essere riferite al periodo 1° febbraio 2020 – 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine sopra indicato; a tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo”.*

**Art. 2**

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID19, approvato con decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, come modificato dal successivo decreto del 24 agosto 2020.

Roma, 19 OTT, 2020

Elena Bonetti



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 19/10/2020, con oggetto PRESIDENZA - DECRETO DI PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI AUTORIZZATI DI CUI ALL'ART 39 - TER DELLA LEGGE N. 184/1983, PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.M. 23 GIUGNO 2020, COME MODIFICATO DAL SUCCESSIVO D.M. AGOSTO 2020 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0046276 - Ingresso - 29/10/2020 - 12:04 ed è stato ammesso alla registrazione il 13/11/2020 n. 2620

Il Magistrato Istruttore

LUISA D'EVOLI  
(Firmato digitalmente)

